

CONVENZIONE

tra

TRIBUNALE DI GENOVA

e

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Il Tribunale di Genova in persona del Presidente dott. Enrico Ravera e

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova in persona del Presidente Dott. Paolo Ravà,

premessò

- a) che la legge professionale (art. 12 del D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139) demanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compito di provvedere alla tenuta degli Albi professionali e alla vigilanza sull'esercizio della professione;
- b) che la Sezione IV Civile del Tribunale di Genova, competente, fra l'altro, per i procedimenti in tema di tutela e di amministrazione di sostegno, ha in carico, oramai, circa 8000 procedimenti per le sole amministrazioni di sostegno, con una crescita costante e sensibile delle pendenze, dovuta, per un verso, al notevole successo dell'istituto introdotto nell'ordinamento con la legge nr. 6/2004 e, per altro verso, al fatto che tali procedure, di regola, si chiudono solo con il decesso del beneficiario, così che, essendo il saldo fra procedimenti aperti e chiusi normalmente squilibrato a favore dei primi, si verifica un fisiologico aumento delle procedure della cui gestione debbono quotidianamente occuparsi i magistrati della Sezione;
- c) che uno degli incumbenti più delicati e, ad un tempo, più complessi, tenuto anche conto delle competenze professionali dei magistrati, togati ed onorari, che sono addetti alla Sezione, è il controllo sui rendiconti della gestione patrimoniale, che gli amministratori di sostegno debbono annualmente presentare al giudice tutelare, muniti della documentazione giustificativa delle singole poste inserite nei rendiconti medesimi;
- d) che tanto la collaborazione nel controllo dei rendiconti quanto l'assistenza nella redazione degli stessi appartengono alla specifica professionalità dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- e) che il Tribunale di Genova ed il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono interessati e disponibili ad avviare una stabile collaborazione per fornire ai magistrati uno stabile e qualificato supporto tecnico (anche nell'ambito dell'ufficio del processo attivato presso il Tribunale) per l'attività di controllo dei rendiconti, ferme restando le ovvie incompatibilità fra l'una e l'altra funzione in capo al medesimo professionista;



- f) che è altresì interesse comune del Tribunale di Genova e del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili meglio disciplinare la collaborazione, già in atto, di questi ultimi alle attività della Sezione IV Civile, mediante l'assunzione da parte di professionisti di incarichi di amministratore di sostegno;
- g) che tali rapporti possono essere disciplinati nei termini di cui alla presente convenzione, di cui formano parte integrante le premesse che precedono.

Tutto ciò premesso, si conviene:

ART. 1

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti all'elenco formato con le modalità di cui all'art. 3, nel rispetto delle regole in tema di incompatibilità di cui all'art. 5, in prosieguo indicato come elenco "A", sono ammessi a svolgere le attività di collaborazione con il Giudice Tutelare, nell'ambito dell'ufficio del processo per la verifica dei rendiconti, istituito presso la Sezione Famiglia, nella revisione e controllo dei rendiconti periodici e finali e degli inventari depositati da amministratori di sostegno e tutori e di assistenza a questi ultimi nella redazione di tali documenti, prestando la loro attività, come meglio sotto precisato all'art. 6. Ai fini dell'accesso ai dati e dello svolgimento di tale attività ai Dottori Commercialisti e agli Esperti Contabili che collaborano con il giudice viene conferito un incarico ex art. 61 e/o 68 cpc. con rinuncia alla liquidazione degli onorari e previsione del rimborso spese di cui all'art. 9.

ART. 2

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili che siano interessati ad assumere incarichi quali amministratori di sostegno, nel rispetto delle regole in tema di incompatibilità di cui all'art. 5, sono invitati ad iscriversi nell'elenco formato con le modalità di cui all'art. 3, in prosieguo indicato come elenco "B".

I Giudici Tutelari della Sezione IV Civile, ove intenderanno nominare quale amministratore di sostegno un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, attingeranno con preferenza dal suddetto elenco, secondo un criterio di rotazione ed equilibrata distribuzione degli incarichi.

ART. 3

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili, iscritti all'albo tenuto dall'Ordine di Genova, che intendano svolgere le attività di cui agli artt. 1 e 2 presso l'Ufficio Giudiziario devono farne domanda al Consiglio dell'Ordine, indicando eventuali, ulteriori titoli aventi maggiore attinenza alle particolari caratteristiche dell'attività stessa (pregresse esperienze professionali, indirizzo di specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazione ad incontri di studio o convegni); la domanda dovrà essere altresì corredata dalle certificazioni, rilasciate in data non anteriore a novanta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa, comprovanti l'assenza di precedenti penali e carichi pendenti, oltre al possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 35 d.lgs. nr. 165/2001. Il professionista che chiederà l'iscrizione all'elenco "A" dovrà inoltre documentare di avere, al momento della presentazione della domanda, idonea assicurazione per la responsabilità civile professionale.



ART. 4

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - previa valutazione congiunta delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegate, da parte di un consigliere dell'Ordine a tal fine delegato e di un magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di Genova e previo eventuale colloquio con i richiedenti da parte dei delegati, se da questi ultimi ritenuto opportuno - proporrà al Presidente del Tribunale di Genova i nominativi dei professionisti ritenuti idonei per essere inseriti nell'uno o nell'altro dei due elenchi sopra detti.

ART. 5

L'appartenenza all'elenco "A" è incompatibile con l'iscrizione nell'elenco "B" e viceversa. Ciascun professionista iscritto in uno dei due elenchi potrà presentare domanda per l'iscrizione all'altro solo se avrà precedentemente chiesto di essere cancellato dall'elenco di appartenenza e, se in carica come amministratore di sostegno, sarà sostituito in tali incarichi.

Ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili inseriti nell'elenco "A" non verranno conferiti nuovi incarichi di amministratori di sostegno, a partire dalla data del loro inserimento in tale elenco.

In via transitoria, per non turbare le relazioni fra amministratori di sostegno e persone beneficiarie che hanno sovente anche importanti risvolti psicologici, sarà consentito ai professionisti che alla data della stipula della presente convenzione avranno in corso di svolgimento incarichi quali amministratori di sostegno e che, nondimeno, opereranno per l'iscrizione nell'elenco "A", di proseguire nello svolgimento degli incarichi in essere, fermo restando che agli stessi non potranno essere conferiti nuovi incarichi quali amministratori di sostegno.

ART. 6

I Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti nell'elenco "A" svolgeranno l'attività presso il loro studi, utilizzando gli strumenti informatici disponibili per la consultazione dei fascicoli delle singole amministrazioni di sostegno, ad esempio "PdA - Cancelleria Telematica" Punto di Accesso di Regione Toscana ai servizi Ministeriali del Processo Civile Telematico (<https://www.giustizia.toscana.it/pda-rt/cancelleriatelematica/home>).

ART. 7

Le attività previste dalla presente convenzione:

- 1) non comporteranno alcun onere, neanche indiretto, a carico del bilancio del Ministero della Giustizia;
- 2) dallo svolgimento delle stesse non potrà derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo, con l'Amministrazione della Giustizia;
- 3) saranno svolte dai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti nell'elenco "A" solo previa sottoscrizione, al momento della loro ammissione in detto elenco, di un impegno di riservatezza e di osservanza del segreto professionale in relazione alle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività per le quali sarà stata deliberata la loro ammissione in tale elenco;

- 4) non comporteranno l'utilizzo di apparecchiature informatiche di proprietà dell'Amministrazione della Giustizia, né l'accesso a reti informatiche dell'Amministrazione con apparecchiature di proprietà privata.

ART. 8

La collaborazione con i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di cui all'elenco "A" potrà essere interrotta in qualsiasi momento dal Tribunale di Genova per sopravvenute esigenze organizzative dell'Ufficio Giudiziario, per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal professionista ovvero per il venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione nel suddetto elenco, nonché, su indicazione del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per motivi inerenti la disciplina della professione.

ART. 9

Fermo restando che l'attività prestata in base alla presente convenzione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della Giustizia, come specificato all'art. 7 né per il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si conviene che al Dottore Commercialista ed Esperto Contabile che svolga, rispettivamente, le attività di collaborazione con il Giudice Tutelare nella revisione di controllo di rendiconti ed inventari, potrà essere riconosciuto esclusivamente un rimborso spese a carico della persona beneficiaria o tutelata, come da tabella allegata (Allegato 1), quale onere della procedura.

ART. 10

Il testo della presente convenzione e della tabella allegata, nonché, una volta formati, gli elenchi qui indicati con le lettere "A" e "B", saranno resi pubblici sul sito del Tribunale di Genova e su quello dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova ed in forma cartacea presso gli uffici dell'Ordine di Genova, presso lo Spazio Informatico del Comune di Genova e presso gli uffici della Sezione IV Civile del Tribunale di Genova.

ART. 11

La presente Convenzione ha effetto dalla data sotto indicata per la durata di un anno e si rinnoverà ad ogni scadenza annuale se non disdettata da una delle due parti con preavviso di almeno sessanta giorni.

Genova, 15.2.2023


Tribunale di Genova

Dott. Enrico Ravera



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Genova

Dott. Stefano Lunardi



Allegato 1

Tabella dei Rimborsi Spese (Art. 9 Convenzione)

Il Dottore Commercialista e l'Esperto contabile che prestano la propria attività ai sensi dell'art. 1 della Convenzione (elenco "A") riceveranno un rimborso spese per ogni fascicolo esaminato.

Il rimborso verrà chiesto dal professionista all'amministratore di sostegno e da quest'ultimo liquidato, intendendosi già autorizzato dal Giudice Tutelare sulla base della presente convenzione, quantificato come segue sulla base del patrimonio reddituale (*) dell'assistito (importi al netto degli oneri accessori):

- inferiore o uguale Euro 30.000: nessun rimborso;
- per la parte eccedente Euro 30.000 fino a Euro 150.000: rimborso pari allo 0,20%;
- per la parte eccedente Euro 150.000 fino a Euro 350.000: rimborso pari allo 0,15%;
- per la parte eccedente Euro 350.000 fino a Euro 700.000: rimborso pari allo 0,10%;
- oltre Euro 700.000: rimborso pari allo 0,05%.

(*) si precisa che nel calcolo del patrimonio reddituale complessivo andranno considerati anche i secondi immobili di proprietà dei beneficiari non locati facendo riferimento all'ipotetico valore locatizio indicato dall'Agenzia del Territorio.

In caso di patrimoni di elevata entità e complessità il Giudice potrà nominare un ausiliario, su istanza del professionista.

